



Città di Angera

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 22-03-2021

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "videoconferenza" nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Sindaco n. 12 del 24/06/2020 "Sedute di Consiglio comunale in forma telematica. Provvedimenti.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano collegati in audio e video e presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PALADINI MOLGORA ALESSANDRO	X		ANDRONI MARCELLA	X	
BROVELLI MARCO	X		BARANZINI GIACOMO		X
BAIETTI VALERIA	X		TONIN MARIA STELLA		X
CAMPAGNUOLO ANTONIO	X				
BURATTINELLO FRANCESCA	X				
BONINI MARIA MAGDALA	X				
PONTI NICCOLO'	X				
HALDAN CRISTIAN ANDREI	X				
PARACCHINI ANGELO MARIO	X				
MANICA MILO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il FABIO D'AULA che provvede alla redazione del presente verbale, avendo visivamente individuato i suddetti partecipanti e attestando la qualità audio-video sufficiente allo svolgimento della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (nuova IMU) anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 12 del 26.06.2020 disciplinante che il Consiglio Comunale si possa riunire in forma telematica, da remoto, mediante lo strumento della videoconferenza mediante piattaforma informatica (Meet, Stream Yard, skype, Hangouts o altra similare) che permetta il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Comunale;

Vicesindaco: comunica l'esigenza di rettificare nella proposta di deliberazione presentata ai Consiglieri, il passaggio "considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2020" con "2021".
Si confermano le aliquote 2020.

Nessuno avendo chiesto la parola,

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc); composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- i commi da 739 a 783 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno per oggetto la disciplina della nuova IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.07.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.
- l'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materie di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del

Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali

0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nei Regolamenti Comunali ad oggi approvati, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i i seguenti pareri:

-favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tributi;
-favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio;

DATO ATTO inoltre del parere favorevole in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Manica e Androni), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- Di dare atto che il Consiglio Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che i Consiglieri che utilizzano tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9)	0,50 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10)	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	0,10 per cento
Terreni agricoli	esenti
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,05 per cento
Altri immobili	1,05 per cento

- Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione.
- Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Angera.

Successivamente,

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Manica e Androni), espressi nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00e s.m.i.

Letto e sottoscritto a norma di legge:

PRESIDENTE
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO

SEGRETARIO
F.to D'AULA FABIO

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,quarto comma, del D.Lgs n.267/2000;

SEGRETARIO
F.to D'AULA FABIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente